

La particolare tenuità del fatto: problematiche interpretative ed applicative dinanzi al giudice di pace

**12 Febbraio 2016
Foligno, Palazzo Trinci**

La particolare tenuità del fatto: problematiche interpretative ed applicative dinanzi al giudice di pace

La particolare tenuità del fatto presuppone la sussistenza di un fatto di reato **tipico, antigiuridico e colpevole**, di modesta portata lesiva ma non totalmente inoffensivo

Il nostro ordinamento conosce tre declinazioni:

- **Art. 27 d.P.R. n. 448/1988 - *Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto***
- **34 D. lgs. n. 274/2000 - *Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto***
- **Art. 131-bis c.p. - *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto***

Art. 27 - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

1. Durante le indagini preliminari, se risulta **la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento**, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto **quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore**.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minore e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minore e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'art. 127 del codice di procedura penale, e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1

34. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.

1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto **al-l'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo** che ne è derivato, nonché la sua **occasionalità e il grado della colpevolezza** non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del **pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o del-l'imputato**.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

«Titolo V: Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Capo I: Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena».

«Art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel **massimo a cinque anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le **modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo**, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, **l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale**.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso **più** reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della **determinazione della pena detentiva** prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.»

Art. 34. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

La particolare tenuità del fatto può essere invocata quale causa di improcedibilità alle seguenti condizioni:

- a) esiguità dell'illecito;
- b) occasionalità del comportamento illecito e il grado della colpevolezza;
- c) rischio che lo sviluppo del procedimento possa produrre effetti desocializzanti e pregiudizievoli per l'indagato o per l'imputato.


Aspetti procedurali:

- Nel **corso delle indagini preliminari**, il giudice dichiara con **decreto d'archiviazione** non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo **se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento**.
- Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con **sentenza** solo **se l'imputato e la persona offesa non si oppongono**.

Art. 131-bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

Solo in relazione a una fascia di reati individuata sulla base della pena edittale :
pena pecuniaria o pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni

I presupposti o elementi costitutivi della esclusione della punibilità *ex art. 131bis c.p.* sono:



Art. 131-bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

b) la non abitualità del comportamento

NON sia stato dichiarato:

- **delinquente abituale** (art. 102, 103, 104 c.p.),
- **professionale** (art. 105 c.p.)
- **per tendenza** (art. 108 c.p.).

abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità

abbia commesso reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate

Problemi applicativi:

1. L'art. 131 *bis* c.p. e il procedimento davanti al giudice

- Corte cost. n. 25/2015
- Le linee guida della Procura di Palermo
- Le linee guida della Procura di Trento
- Le linee guida della Procura di Lanciano
- **Cass. Sez. IV, 14 luglio 2015, n. 31920**
- **Cass. pen., sez. fer., 20 agosto 2015 n. 38876**

«L'art. 131-bis c.p. non può essere applicato nell'ambito del procedimento per reati di competenza del Giudice di pace, nei quali prevale la disciplina speciale della tenuità prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario».

2. Ruolo della persona offesa

Aspetti procedurali

34. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

«Art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)



Art. 411. Altri casi di archiviazione

1bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'art. 409, co. 2, e, dopo aver sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5.

Art. 425. Sentenza di non luogo a procedere

Art. 469. Proscioglimento prima del dibattimento

1bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

Art. 529. Sentenza di non doversi procedere

La particolare tenuità del fatto

Cass., Sez. un., 27 ottobre 2015, P.g. in proc. Steger:

«Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto in presenza dei presupposti di cui all'art. 34, co. 1, d.lgs. 274 del 2000».